

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 102 del 09/06/2011 - rif. PREC 27/11/S**

Parere di Precontenzioso n. 102 del 09/06/2011 - rif. PREC 27/11/S d.lgs 163/06 Articoli 42 - Codici 42.1

Lgs. n. 163/2006 elenca diversi documenti che comprovano la capacità tecnica e professionale del concorrente: in particolare quest'ultima può essere dimostrata anche con la presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi (se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente). Il successivo comma impone alla stazione appaltante di precisare nel bando di gara o nella lettera d'invito quali dei documenti e requisiti indicati nel comma precedente devono essere presentati o dimostrati. Al riguardo l'Autorità ha già ricordato (parere n.114 del 16.6.2010) che secondo la Corte di Giustizia europea è illegittimo l'operato della stazione appaltante, che impone mezzi di prova diversi da quelli contemplati dalla disciplina comunitaria - riprodotta nel citato art. 42 - al fine di dimostrare il possesso dei requisiti in esame (CGCE 17 novembre 1993, causa n. C-71/92). Tuttavia, è ammissibile fissare nel bando di gara requisiti (non tipologicamente ulteriori, ma) più stringenti sul piano quantitativo rispetto a quelli previsti nell'elencazione legislativa (Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2006, n. 1878), purché siano rispettati i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. In sostanza, è necessario che la discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei requisiti sia esercitata in modo tale da non correre il rischio di restringere in modo ingiustificato lo spettro dei potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi, in linea con quanto stabilito dall'art. 44, par. 2 della direttiva 2004/18/CE, secondo il quale i livelli minimi di capacità richiesti devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto stesso.